



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell' Ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l' articolo 35, che individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, che modifica tra l' altro la denominazione del Ministero dell' Ambiente in “Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, recante “Modifiche alla Legge 31 dicembre 2009 n. 196, concernenti il contenuto della Legge di bilancio, in attuazione dell' articolo 15 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243”, e il decreto del Ministro delle Finanze e dell' Economia del 16 settembre 2016;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, che modifica tra l' altro la denominazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021 n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021, così come modificato dal DPCM 23 dicembre 2021, n. 243;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che modifica tra l' altro la denominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 180, recante il “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 286 del 07/12/2023);

VISTA la legge 30 dicembre 2023 n. 212 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (G.U. n. 303 del 30/12/2023 - S. O. n. 40);

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026” (G.U. Serie Generale n. 303 del 30/12/2023 – S. O. n. 41);

VISTO che nel rispetto dell’art. 2 D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 180 (Disposizioni transitorie e finali) comma 1 “Sino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero sulla base del decreto di cui al primo periodo, ciascun ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici di livello dirigenziale non generale”;

VISTO che nel rispetto dell’art. 2 D.P.C.M. 30 ottobre 2023 n. 180 (Disposizioni transitorie e finali) comma 2 “Ferma l’applicazione dell’articolo 2, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con riferimento alle strutture riorganizzate, sono fatti salvi gli incarichi conferiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale relativi a dette strutture si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

VISTO il D.P.R. del 27 dicembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 n. 84 con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento Energia al Dr. Federico Boschi;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con cui è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) dell’Italia e notificata dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l’allegato riveduto alla citata Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 5.2 “Idrogeno” che prevede di favorire lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo dell’idrogeno mediante il sostegno a progetti tesi a creare una

catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 5.2 "Idrogeno", ha assegnato al Ministero della Transizione Ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro volto allo sviluppo della filiera industriale della produzione dell'idrogeno per il tramite della realizzazione di stabilimenti industriali per la produzione di elettrolizzatori e della relativa componentistica di supporto, nonchè procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie messe a disposizione dal PNRR per l'investimento stesso;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO in particolare, l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e che, al contempo il citato articolo dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. Legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico che ne nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

VISTA la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che la citata direttiva 27 marzo 2007 che al punto 2.1.1 indica l'Agenzia “quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale” volto, tra l'altro, a perseguire, secondo quanto indicato dal punto 2.1.2, la priorità di “sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali”;

VISTO l'articolo 19, comma 5, della legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 rubricato “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, al comma 1 prevede che “Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea”;

VISTO che per l'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società “in house” lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3”;

VISTO lo stesso comma 2 prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche” e che “in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli

standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

VISTO che l’art. 12 della direttiva 24/2014/UE, prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l’80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell’ANAC, che ha disposto l’iscrizione, tra le altre, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’elenco di cui all’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., attestando che per l’Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

VISTA la nota Invitalia acquisita con prot. MISE n. 319228 del 24 ottobre 2022, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali, società partecipate e vigilate dal Ministero, l’attestazione di aver realizzato, nel periodo 2019-2021, oltre l’80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il riscontro alla sopra citata nota del 24 ottobre 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale - Divisione III – Vigilanza enti strumentali,

società partecipate e vigilate dal Ministero, tramite propria nota prot. n. 322898 del 27 ottobre 2022, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2019-2021 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,93%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO l'articolo 192, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house;

TENUTO CONTO che l'Agenzia ha maturato un know-how specifico in riferimento alla gestione e attuazione di interventi agevolativi analoghi a quelli in oggetto, gestiti da Amministrazioni centrali;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 27 aprile 2022 n. 168, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione del predetto Investimento 5.2 "Idrogeno" e, in particolare all'art. 1 (Dotazione finanziaria e ripartizione delle risorse):

1. Le risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dalla Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», Investimento 5.2 «Idrogeno», del PNRR ammontano a complessivi 450 milioni di euro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'ammontare di 250 milioni di euro, a sostenere la realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nell'ambito dell'intervento strategico «Tecnologie e sistemi ad idrogeno» e specificatamente riferiti alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori, a valere sul «Fondo IPCEI» istituito dall'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a), al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacità produttiva del target di investimento di 1 GW/anno al 2026;

c) per l'ammontare di 100 milioni di euro, a sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di formazione del personale strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 - bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.;

TENUTO CONTO del Decreto Direttoriale n. 492 del 31 ottobre 2023 con il quale il Direttore Generale Incentivi Energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali, all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'investimento 5.2 "idrogeno", Missione 2, componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea – Next Generation EU e, in particolare:

1) l'articolo 3, stabilisce che "1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso sono disponibili, a valere sulle risorse a disposizione del Ministero per l'attuazione dell'Investimento 5.2 "Idrogeno", risorse complessivamente pari a € 100.000.000,00 (cento milioni). 2. In attuazione della previsione recata dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, un importo pari ad almeno il 40 (quaranta) per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.";

2) l'articolo 4, comma 1 che prevede che "Per la gestione degli interventi di cui al presente Avviso, il Ministero, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del decreto 27 aprile 2022 si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78".

3) l'articolo 4, comma 2 che prevede quanto segue "Gli oneri effettivamente sostenuti connessi alla gestione di cui al comma 1 debitamente rendicontati dal Soggetto gestore, sono posti a carico della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2 (due) per cento delle medesime risorse";

4) l'articolo 4, comma 3 che prevede quanto segue "I rapporti tra Ministero e Soggetto gestore connessi alle attività previste dal presente Avviso, incluse le modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, sono regolati con apposita convenzione";

CONSIDERATO la su menzionata circolare PNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante "PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure", la quale, all'Allegato 1, fornisce puntuali indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese riferite ai servizi di supporto tecnico-operativo al PNRR;

VISTA la nota MASE Prot. 13010 del 30/01/2023, con la quale la Direzione Generale Incentivi Energia ha richiesto a Invitalia un'offerta tecnico-economica finalizzata all'esecuzione di attività di Soggetto gestore di cui al decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del 27/04/2022, all'articolo 1, comma 2, lettera c);

VISTA la nota Invitalia protocollo n. 8362 del 17/01/2024, con la quale l'Agenzia ha trasmesso l'offerta tecnico-economica richiesta per l'attività di Soggetto gestore di cui al decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del Decreto del 27/04/2022;

CONSIDERATO che con nota Prot. 10746 del 19/01/2024, il Ministero ha approvato la "Proposta operativa delle attività", comunicando l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di Invitalia effettuata ai sensi del nuovo art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;

VISTA la nota Prot. 15954 del 29/01/2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che con nota del Prot. 50936 del 23/02/2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy, Segretariato generale ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

VISTO che con la determina a contrarre n. 46 del 12/03/2024, il Dirigente della Divisione IV dalla Ex Direzione Generale Incentivi Energia ha manifestato la volontà di procedere ad affidare ad Invitalia il servizio di supporto per l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 5.2, linea C del PNRR, mediante la stipula di una apposita convenzione dal valore massimo di 2 milioni di euro;

CONSIDERATA la Convenzione n. 20 del 26/03/2024 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia come Soggetto Gestore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'investimento 5.2 "Idrogeno", Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività di assistenza è previsto un importo non superiore al 2 per cento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 dell'Avviso pubblico del Decreto direttoriale n. 492 del 31/10/2023 per l'importo di € 2.000.000,00 IVA inclusa e €

1.639.344 IVA esclusa, sulla base delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificate;

VISTO che l'importo copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla presente Convenzione, liberando il Ministero da ogni eventuale altra richiesta;

CONSIDERATO che la citata Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 a partire dalla sua sottoscrizione e comunque fino al completamento delle attività e degli adempimenti relativi al Piano delle attività. Eventuali proroghe o modifiche Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto da sottoporre al nulla osta degli organi di controllo;

VISTO che nel rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'amministrazione ha l'obbligo di garantire e porre in essere ogni azione necessaria al fine di assicurare quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni, concernenti la "Tracciabilità dei flussi finanziari", pertanto il Ministero ha provveduto alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) n. F53F23000120006;

RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione della Convenzione n. 20 del 26/03/2024,

DECRETA

Articolo Unico

Per le finalità sopra indicate, si **approva** la Convenzione n. 20 del 26/03/2024 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Incentivi Energia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia come Soggetto Gestore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'investimento 5.2 "Idrogeno", Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per il seguito di competenza.

Il Capo Dipartimento

Dr. Federico Boschi